



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.366/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69295/M** del registro di

Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 11 agosto 2023.

Ad istanza di

T. P. (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS e residente in OMISSIS,
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Alessandro
Scalia (C.F.: SCLLSN75D22G273L - PEC alessandroscalia@pecavvpa.it),
presso il cui studio sito in Palermo nella Via Libertà n. 171 è elettivamente
domiciliato.

Contro

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del
legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito
(PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco
Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in
Palermo, Via M. Toselli n. 5.

2. Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*.

Nei confronti di

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Direzione

amministrazione, rappresentato e difeso dal Direttore *p.t.* Gen. B. Giuseppe

Pedullà.

Udito, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2024, l'avv. Enrico Cassina per

l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. T. adiva questa

Corte avverso la determina n. OMISSIS di riliquidazione del suo trattamento

pensionistico, per vedersi riconoscere la corretta riliquidazione della

pensione in godimento, contestualmente dichiarando l'illegittimità delle

trattenute mensili operate dall'INPS nel periodo agosto-novembre 2021 e

condannando l'Istituto al rimborso di tali trattenute e alla corresponsione del

trattamento pensionistico comprensivo delle somme arretrate, oltre ad

interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché dell'indennità speciale

prevista dall'art. 68 della L. n. 113/1954, formulando in via istruttoria

richiesta di CTU contabile al fine di determinare l'esatto ammontare del

trattamento pensionistico.

I.a. Il ricorrente in epigrafe rappresentava di aver prestato servizio nell'Arma

dei Carabinieri con il grado di Colonnello, di essere cessato dal servizio in

data 18 settembre 2014 per raggiungimento dei limiti di età e di essere

beneficiario di trattamento pensionistico ordinario diretto n. OMISSIS,

liquidato con il sistema retributivo in forza del provvedimento dell'INPS n.

OMISSIS per un importo annuo lordo pari ad euro 66.371,94.

Lo stesso rappresentava che, dapprima in data 31 marzo 2017, l'Istituto con determinazione n. OMISSIS rideterminava il suddetto trattamento pensionistico nell'importo lordo di euro 77.956,72 con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e che contestualmente in data 24 febbraio 2017 l'Arma dei Carabinieri gli riconosceva il trattamento pensionistico privilegiato e che il relativo decreto con comunicazione del 20 ottobre 2017 era trasmesso dall'Amministrazione datoriale all'INPS ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico.

A seguito di successiva diffida ad adempiere presentata dal ricorrente in data 9 ottobre 2019, l'Istituto comunicava in data 29 ottobre 2019 che avrebbe provveduto alla definizione del trattamento privilegiato con l'adeguamento del rateo pensionistico e la corresponsione degli arretrati maturati entro il mese di dicembre dello stesso anno.

Tuttavia, con successiva nota del 18 marzo 2020 l'Istituto comunicava al ricorrente la presenza di un non precisato debito pensionistico scaturente dall'applicazione dell'art. 1, co. 707, L. n. 190/2014, motivo per cui l'INPS sospendeva dapprima il procedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, provvedendo successivamente senza previa deliberazione o comunicazione a disporre una trattenuta sulla rata del trattamento pensionistico nel periodo intercorrente tra il mese di agosto e quello di novembre del 2021 pari ad euro 1.101,68 mensili.

Parte ricorrente formulava, quindi, richiesta di accesso agli atti in un primo momento in data 13 settembre 2021, ulteriormente riproposta in data 3 marzo 2022, senza tuttavia ricevere alcun riscontro dall'Istituto previdenziale, il quale soltanto con nota del 6 maggio 2022 comunicava di

avere dato esecuzione alla determinazione n. OMISSIS con la quale aveva proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, avuto riguardo all'intervenuto riconoscimento della pensione privilegiata per invalidità per causa di servizio ed all'applicazione dell'art. 1, co. 707, della L. n. 190/2014, e che per tale effetto il trattamento previdenziale di privilegio lordo riliquidato al ricorrente nella somma di euro 85.752,39 veniva ridotto alla minore somma di euro 78.132,99 a far data dalla cessazione dal servizio. La difesa attorea evidenziava che sull'errato presupposto di una indebita percezione di somme da parte del ricorrente, la sua pensione veniva in parte "compensata" con il minore credito vantato per gli arretrati della PPO e, per la rimanente parte, "compensata" con le trattenute mensili da agosto a novembre del 2021.

Parte ricorrente, quindi, diffidava in data 9 giugno 2022 l'INPS a provvedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico comprensivo delle somme oggetto di ripetizione, di interessi legali e rivalutazione monetaria, richiedendo contestualmente la liquidazione dell'indennità speciale *ex art. 68* della L. n. 113/1954, allo stesso spettante in forza della nota del C.N.A. n. 908584/TV/4-2 datata 8 giugno 2020.

I.b. Nel merito, parte ricorrente innanzitutto lamentava l'illegittimità del recupero dell'asserito indebito pensionistico derivante dal ricalcolo del precedente trattamento ordinario ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708 della L. n. 190/2014 per violazione del principio di affidamento in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU considerata la buona fede del percipiente e la sua mancanza di dolo nella causazione dell'errore così come la non riconoscibilità di quest'ultimo con l'ordinaria diligenza, citando a

sostegno di suddetta ricostruzione recente giurisprudenza giuslavoristica e

contabile così come quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Lo stesso rappresentava, inoltre, che l’Istituto avrebbe dato attuazione alla

determina n.OMISSIS con riferimento all’art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014

in violazione del principio del giusto procedimento e dei diritti di

partecipazione ex L. 241/1990 senza previa comunicazione al sig. T. e senza

avere fornito tempestivo riscontro alla richiesta di informazioni del 13

settembre 2021, poi reiterata il 13 ottobre 2021 e il 3 ottobre 2022.

Veniva poi contestata la violazione del principio di irretroattività perché

l’indebito sarebbe stato calcolato con decorrenza dalla data di cessazione del

servizio, avvenuta il 18 settembre 2014 e non dalla data di entrata in vigore

della normativa (1° gennaio 2015), motivo per cui la pensione annua lorda di

privilegio spettante al ricorrente per il periodo dal 18 settembre 2014 al 31

dicembre 2014 dovrebbe ammontare ad euro 85.752,39, e non già alla

minore somma di euro 78.132,99, applicabile soltanto a far data dal 1°

gennaio 2015, data di entrata in vigore della novella.

Si ribadiva l’erroneità del provvedimento di ripetizione dell’indebito

pensionistico anche con riferimento alla quantificazione della somma

oggetto di attività di recupero da parte dell’Istituto, che sarebbe stata

calcolata al lordo delle trattenute fiscali e non al netto, come invece previsto

dall’art. 150, co. 1, del D.L. n. 34/2020 conv. con mod. in L. 77/2020, in

forza del quale l’INPS avrebbe dovuto detrarre dall’importo del presunto

indebito pensionistico il 43% della tassazione già applicata al momento

dell’erogazione, poi detrarre dagli arretrati della pensione privilegiata

correttamente calcolati a tassazione separata nella misura del 34,99% e,

quindi, operare la compensazione.

Parte ricorrente rilevava, inoltre, l'erroneità della quantificazione del trattamento pensionistico privilegiato in relazione all'applicazione del coefficiente di rendimento, quantificato dall'INPS ai sensi della disciplina prevista dall'art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014, nella misura dell'85%, a fronte di quello dell'85,40% corrispondente ai 43 anni di servizio riconosciuti a fini pensionistici e l'errato calcolo degli interessi legali sui ratei arretrati della pensione privilegiata spettanti fin dalla cessazione dal servizio che avrebbero dovuto essere calcolati sull'intera totalità degli arretrati anziché sulla differenza tra gli stessi e l'asserito indebito.

La difesa attorea ribadiva, quindi, l'erroneità dell'attività di calcolo e della quantificazione delle somme spettanti al ricorrente. A tal proposito la stessa deduceva che, a seguito della compensazione tra gli arretrati della pensione privilegiata, quantificata in base al corretto coefficiente di rendimento, comprensiva degli interessi legali calcolati sull'intero ammontare dei ratei e al netto del 50% dell'equo indennizzo già corrisposto, e il presunto indebito previdenziale, calcolato tenendo conto della corretta decorrenza di applicazione dall'art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014, nonché al netto della trattenuta del 43% applicata al momento della erogazione, il sig. T. sarebbe risultato sicuramente creditore dell'Ente previdenziale e sicuramente non debitore, spettando allo stesso la restituzione sia della somma indebitamente trattenuta pari ad euro 4.406,73 sia della maggiore somma spettante a seguito della corretta applicazione del meccanismo di compensazione.

La difesa attorea lamentava anche la mancata liquidazione dell'indennità speciale annua lorda di euro 139,44 prevista dall'art. 68 della L. n. 113/1954,

allo stesso spettante in forza della nota del C.N.A. n. 908584/TV/4-2 datata 8 giugno 2020 fino alla data del 18 settembre 2022 (ottavo anno dalla cessazione dal servizio), a cui bisognava aggiungere il fatto che il provvedimento di riliquidazione avversato non avrebbe considerato gli emolumenti accessori comunicati con nota C.N.A. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 891950UF/4-1, del 18 maggio 2021, essendo tale comunicazione pervenuta all'INPS in epoca antecedente all'adozione dell'atto di riliquidazione n. OMISSIS

I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- annullare, in quanto illegittimo per i motivi sopra dedotti, o, comunque, disapplicare la determinazione n. OMISSIS dell'INPS Palermo;
- ritenere e dichiarare la illegittimità delle trattenute effettuate dall'INPS nel periodo agosto-novembre 2021;
- ritenere e dichiarare il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo quanto esposto nei superiori motivi di diritto;
- ordinare, pertanto, all'INPS di rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente nei termini sopra indicati;
- condannare l'INPS alla corresponsione delle somme dovute al ricorrente in forza di detta riliquidazione;
- emettere ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio;
- in via istruttoria, ove ritenuto necessario, di disporre C.T.U. contabile al fine di rideterminare il trattamento pensionistico spettante al ricorrente.

II. Con decreto del 14 settembre 2023 veniva fissata l'udienza di discussione del 24 gennaio 2024 poi rinviata al 30 gennaio 2024.

In data 27 dicembre 2023, parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. Con memoria depositata in data 29 gennaio 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

L'Istituto, dopo avere ripercorso i fatti di causa e le domande del ricorrente, rappresentava quanto segue.

La prima liquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia era avvenuta nel 2014 mentre nel marzo 2017, a seguito dell'ultimo documento trasmesso dall'Amministrazione per l'accertamento del diritto a pensione, veniva emessa una nuova determina di riliquidazione ma la pensione di privilegio non poteva essere liquidata in quanto era necessario sottoporre il trattamento ordinario al doppio calcolo previsto dalla L.190/2014. Solo dal 24.09.2019 veniva effettuato il doppio calcolo eseguendo la comparazione dei due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto secondo quanto previsto dalla circolare n. 74 del 10.04.2015.

In data 10.05.2021 veniva emesso il decreto di riliquidazione della pensione in favore del sig. T.applicato sulla rata di agosto 2023 (*recte* agosto 2021), con la lavorazione della pensione di privilegio interessata dall'applicazione dell'art. 1 co. 707 della L. 190/2014. In sede di pagamento, veniva accertato un debito pensionistico in quanto con il doppio calcolo era stato attribuito il trattamento meno favorevole (quello retributivo), pertanto l'importo della pensione ordinaria su cui è stato calcolato l'aumento del decimo relativo al beneficio della pensione di privilegio (euro 71.029,99), è risultato inferiore rispetto all'importo già in pagamento, liquidato con il calcolo Monti-

Fornero.

La comunicazione dell'indebito era avvenuta con PEC dell'8 marzo 2020 (*recte* 18 marzo 2020) mentre il calcolo sarebbe stato trasmesso con PEC del 18/5/2022.

L'INPS rappresentava che il ricorrente era stato reso edotto esplicitamente della circostanza che doveva ancora effettuarsi il doppio calcolo *ex art.* 1, co. 707 della L. 190/2014, dalla cui applicazione ne è derivato il pagamento dell'importo inferiore con il recupero solo per i ratei pensionistici di importo maggiore erogati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge.

Per l'Ente previdenziale la fattispecie non era suscettibile di creare alcun affidamento secondo le statuizioni CEDU per come prospettato dal ricorrente né essa era assimilabile a quella della liquidazione provvisoria di cui all'art. 162 DPR 1092/1973, non essendoci qui un provvedimento provvisorio come tale capace di ingenerare nel percettore un affidamento tutelabile, piuttosto, nel caso di specie il ricorrente era stato espressamente reso edotto non solo della "provvisorietà" della liquidazione, ma anche dei termini di questa provvisorietà, cioè del fatto che non era stato eseguito il doppio calcolo. Nessun affidamento poteva, quindi, sorgere per il sig. T. che sapeva benissimo di non avere subito l'applicazione del doppio calcolo.

L'Istituto evidenziava che la riliquidazione e il debito derivavano dall'applicazione del doppio calcolo ai sensi dell'art. 1, co. 707 L. 190/2014, che era stato preannunciato e comunicato via PEC mentre i sistemi informativi per tale tipo di riliquidazione erano stati aggiornati solo in data 24/09/2019.

Sul punto l'Istituto concludeva che non vi erano, in definitiva, i presupposti, né di fatto né di diritto, per considerare applicabile il principio dell'affidamento, visto che l'intervento della legge aveva richiesto l'applicazione del doppio calcolo senza che le censure formali sulla legittimità dell'atto amministrativo potevano inficiare la legittimità del recupero, essendo del tutto irrilevanti in quanto non si tratta di giudizio demolitorio e costitutivo ma di giudizio sul rapporto previdenziale.

Con riferimento alla questione del coefficiente di rendimento alla cessazione, l'Istituto rappresentava che, sulla scorta della tabella dei coefficienti legati al servizio, per gli statali si segue la regola che al coefficiente corrispondente agli anni posseduti sino al 31.12.1994 a cui si aggiunge il 2% annuo per tutti gli anni successivi fino ai 40 anni complessivi. Si evidenziava che al sig. T. era stato applicato l'art. 8 d.P.R. 1092/1973 relativo ad un periodo di sospensione cautelare.

IV. All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2024 con ordinanza a verbale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e si onerava l'INPS di prendere posizione su alcune questioni prospettate dal ricorrente e non affrontate nella memoria di costituzione. Veniva fissata l'udienza di discussione del 5 giugno 2024, assegnando alle parti 10 giorni prima della suddetta udienza per presentare note autorizzate.

V. In data 27 febbraio 2024 si costituiva in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri chiedendo l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva per incompetenza sulla determinazione e sulla concessione del diritto dell'odierno ricorrente alla pensione privilegiata,

atteso che l'eventuale adozione di tale provvedimento rientrerebbe nell'esclusiva competenza dell'INPS alla quale è attribuito il procedimento volto alla emissione del provvedimento di pensione privilegiata ordinaria al momento del congedo, previa visita medico legale.

Si aggiungeva che non risultavano impugnati atti emessi dall'Amministrazione convenuta per cui si chiedeva di disporre l'estromissione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per mancanza di legittimazione passiva in relazione al beneficio richiesto.

VI. In data 24 maggio 2024 il ricorrente depositava brevi note di udienza in cui rappresentava quanto segue.

Veniva evidenziato che l'Istituto nella sua memoria aveva preso posizione esclusivamente sul tema del recupero del presunto indebito previdenziale (primo motivo di ricorso), di cui assumeva la legittimità, e, parzialmente, sull'anomalia del procedimento amministrativo contraddistinto da un'assoluta carenza di trasparenza ed informazione (secondo motivo di ricorso) e sul coefficiente di rendimento (sesto motivo di ricorso) mentre nulla aveva dedotto su tutte le ulteriori censure e relative domande formulate nel ricorso, che venivano reiterate.

Parte ricorrente evidenziava che nella nota PEC del 18 marzo 2020 l'INPS effettivamente comunicava al ricorrente che, dal ricalcolo del suo trattamento di pensione ordinaria per effetto dell'applicazione del comma 707 della Legge 190/2014, sarebbe scaturito un non meglio precisato debito pensionistico e che, pertanto, ogni determinazione sulla chiesta riliquidazione era sospesa.

Tuttavia, nessuna successiva comunicazione di addebito era pervenuta al

Col. T., che, a far data dal mese di agosto 2021 e fino al mese di novembre dello stesso anno, si era visto applicare una trattenuta mensile sulla pensione (qualificata in termini di “altra trattenuta”) di euro 1.101,68 senza alcuna giustificazione.

Solo con la nota del 6 maggio 2022, a seguito delle sue ripetute rimostranze e richieste di informazioni, l’Istituto comunicava al ricorrente di avere dato esecuzione alla determinazione n. OMISSIS, con la quale aveva proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, avuto riguardo all’intervenuto riconoscimento della pensione privilegiata ed all’applicazione dell’art. 1, co. 707, della L. 190/2014. Da ciò, sull’asserito presupposto della sussistenza di un indebito, quest’ultimo veniva, in parte, compensato con il minor credito dallo stesso vantato per gli arretrati della pensione privilegiata e, per la rimanente parte, compensato con le suddette trattenute mensili applicate da agosto a novembre del 2021.

Secondo l’Attore dalla superiore scansione dei fatti, appariva del tutto evidente l’illegittimità del recupero attivato nei confronti del ricorrente, a distanza di molti anni dalla sua collocazione in congedo e in assenza di una rituale comunicazione del presunto addebito previdenziale, avente ad oggetto somme che lo stesso avrebbe percepito in assoluta buona fede.

Infine, relativamente al coefficiente di rendimento, si evidenziava che l’INPS assumeva di aver correttamente operato tenuto conto dell’anzianità di servizio di 40 anni maturata dal ricorrente, anche in relazione ad un presunto periodo di sospensione cautelare, cosa che secondo quest’ultimo non sarebbe confermata da un’attenta lettura degli atti di liquidazione e riliquidazione della pensione prodotti da parte resistente dove emergerebbe in modo

esplicito che il servizio valutabile ai fini previdenziali è di 43 anni.

Con riferimento alle difese del Ministero chiamato in causa (*recte* Comando Generale Arma dei Carabinieri), si evidenziava che lo stesso si era limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva senza nulla contestare in ordine ai motivi di ricorso.

Si concludeva insistendo nell'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

VII. In data 3 giugno 2024 l'INPS depositava note di udienza in adempimento dell'ordinanza istruttoria a verbale del 30.1.2024.

Con riferimento al doppio calcolo, l'Istituto deduceva di avere ampiamente esplicitato nella memoria di costituzione il meccanismo di applicazione, evidenziando che il recupero delle somme indebitamente erogate avviene sempre al netto delle ritenute fiscali in applicazione dell'art. 150, co. 1 del D.L. n. 34/2020 conv. con mod. in L. 77/2020.

Con riferimento al coefficiente di rendimento alla cessazione l'INPS rappresentava che, sulla scorta della tabella dei coefficienti legati al servizio, per gli statali si segue la seguente regola: al coefficiente corrispondente agli anni posseduti sino al 31.12.1994 si aggiungeva il 2% annuo per tutti gli anni andanti dal 1995 in poi e fino ai 40 anni complessivi. Si ribadiva che al sig. T. era stato applicato l'art.8 D.P.R. 1092/1973 relativo ad un periodo di sospensione cautelare.

Con riferimento alla richiesta di attribuzione del beneficio stabilito dall'art. 68 della L. n. 113/1954, si rappresentava che il provvedimento dell'Arma dei Carabinieri dell'8.6.2020, per un importo annuo lordo di euro 139,44 era stato calcolato dalla decorrenza della pensione e sarebbe stato pagato nella rata del prossimo mese di agosto, allegando il relativo lotto di lavorazione.

VIII. All'udienza del 5 giugno 2024 parte ricorrente, viste le note difensive

depositate dall'INPS due giorni prima dell'udienza, chiedeva termine per

controdedurre e a tale richiesta non si opponeva l'Istituto previdenziale. Il

Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

All'esito della relativa camera di consiglio, con ordinanza n. 83/2024 il

Giudice disponeva i seguenti incombeni istruttori:

- onerare l'INPS di fornire una relazione ed un prospetto analitico in cui sia

evidenziato per ogni rateo l'importo di indebito scaturito, la sua decorrenza e

il suo calcolo al lordo e al netto, oltre ad esplicitare in modo dettagliato gli

importi in compensazione da quelli oggetto di trattenute mensili;

- onerare l'INPS di fornire informazioni sull'applicazione alla pensione in

godimento dell'importo degli emolumenti accessori comunicati con nota

C.N.A. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n.

891950UF/4-1, del 18 maggio 2021;

- onerare il ricorrente di meglio precisare la domanda sull'aliquota di

rendimento alla luce delle deduzioni dell'INPS e delle superiori

considerazioni.

Si assegnava termine del 25 luglio 2024 per adempiere tali incombeni

istruttori, fissando l'udienza di prosecuzione per il 25 settembre 2024.

IX. In data 24 luglio 2024 parte ricorrente depositava memoria autorizzata in

cui argomentava quanto segue.

Con riferimento all'aliquota di rendimento venivano richiamati l'art. 1, co.

707 della L. 190/2014 e la relativa circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015,

evidenziando che, a fronte di una anzianità utile complessiva di servizio o

contribuzione pari ad anni 43, l'aliquota percentuale totale da considerare era

dell'85,40%, così ripartita: quota A: 42,05% per il servizio fino al 31/12/1992; quota B1: 9% per il servizio dal 1/01/1993 al 31/12/1997; quota B2: 34,35 per il servizio dal 1/01/1998 fino alla data di cessazione dal servizio. Con riferimento alla prospettazione dell'Istituto previdenziale sull'applicazione di periodi di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 1092/1973 la difesa attorea deduceva che tale norma sarebbe applicabile al solo personale civile e non già a quello militare.

Con riferimento al principio di affidamento e alla prospettata illegittimità del procedimento di accertamento dell'indebito previdenziale la difesa del ricorrente evidenziava che l'INPS avrebbe potuto e dovuto applicare l'art. 1, co. 707, della L. 190/2014 già a far data dal 2015, a seguito della circolare 74 del 10 aprile 2015 mentre l'Istituto era rimasto del tutto inerte per svariati anni, essendosi limitato all'inserimento della clausola di stile secondo cui la liquidazione sarebbe stata provvisoria in considerazione dei tempi tecnici necessari all'attuazione dell'art. 1, co. 707 L. 190/2014. A tal proposito si evidenziava l'INPS avrebbe dovuto applicare la norma sin dalla sua entrata in vigore e, comunque, certamente a far data dal provvedimento di riliquidazione della pensione ordinaria del 14 marzo 2017 e, invece, soltanto con la nota del 18 marzo 2020 aveva comunicato al ricorrente che, dal ricalcolo del suo trattamento di pensione ordinaria per effetto dell'applicazione del comma 707 della L. 190/2014, sarebbe scaturito un non meglio precisato debito pensionistico cui seguiva l'applicazione diretta della trattenuta dal mese di agosto a quello di novembre del 2021 in assenza di qualsivoglia comunicazione di addebito.

Su punto parte ricorrente evidenziava che sarebbero trascorsi ben cinque

anni dall'entrata in vigore della L. 190/2014 e tre anni dalla riliquidazione del trattamento pensionistico prima che l'Istituto provvedesse al ricalcolo, per cui, richiamando sul punto giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 29/2024), tale ritardo sarebbe ingiustificato non avendo l'Istituto allegato e provato le asserite necessità tecniche o difficoltà di ricalcolo. Da ciò secondo il ricorrente ne seguiva l'irripetibilità dell'indebito per cui l'INPS doveva restituire al ricorrente la somma di euro 4.406,72 indebitamente trattenuta dal 1/08/2021 al 30/11/2021, aumentata di interessi pari ad euro 333,18 calcolati fino ad oggi, per complessivi euro 4.739,90.

Veniva ribadito che il *quantum* dell'indebito era errato perché sarebbe stata considerata la decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (18 settembre 2014) anziché quella del 1° gennaio 2015 e sarebbe stato calcolato al lordo delle trattenute fiscali e non già al netto, così come previsto dall'art. 150, co. 1, del D.L. 34/2020 che ha inserito nell'art. 10 del TUIR l'apposito comma 2-bis.

Con riferimento alla richiesta di indennità speciale ai sensi dell'art 68 della L. 113/1954 in pagamento nel mese di agosto 2024 per un importo complessivo di euro 725,76 si deduceva che su tale importo non sarebbero stati considerati gli interessi legali dal 18/09/2014 al 17/09/2022, che invece andavano riconosciuti al ricorrente.

Infine, parte ricorrente insisteva sulla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione della nota del C.N.A. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 891950UF/4-1, del 18 maggio 2021 relativa alla comunicazione sull'"aggiornamento degli importi relativi agli emolumenti accessori".

Parte ricorrente prospettava che sulla base dell'invocata riliquidazione derivante dall'applicazione di quest'ultima nota e dei suddetti errori nel calcolo dell'indebito risulterebbe, in ogni caso, l'insussistenza di qualsivoglia indebito pensionistico, qualora se ne ammettesse la sua ripetibilità.

La difesa del ricorrente concludeva insistendo nella richiesta di CTU contabile, ove ritenuta necessaria, volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico e, in ogni caso, nell'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

X. All'esito dell'udienza del 25 settembre 2024, rilevato il mancato adempimento dell'ord. 83/2024 da parte dell'INPS che chiedeva un termine per adempiere e la necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni con ord. 114/2024 questo Giudice disponeva quanto segue:

- l'adempimento da parte dell'INPS dell'ord. n. 83/2024 e la trasmissione dei seguenti documenti: 1) la comunicazione dell'indebito avvenuta con PEC del 18 marzo 2020; 2) i documenti allegati alla PEC del 18 maggio 2022 (prospetto di applicazione della determina n.PA012021934669 e calcolo ai sensi dell'art.1, comma 707 della L. n.190/2014); 3) il nuovo modello PA04 trasmesso in allegato alla nota del C.N.A. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 891950UF/4-1, del 18 maggio 2021;

- la trasmissione da parte del CNA-Comando generale dell'Arma dei Carabinieri dei seguenti documenti e informazioni: 1) il nuovo modello PA04 trasmesso in allegato alla nota del C.N.A. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 891950UF/4-1, del 18 maggio 2021; 2) anzianità di servizio ed eventuali detrazioni di anzianità ai sensi degli artt. 8

dPR 1092/1973 e 858-859 del D.Lgs. 66/2010.

- la trasmissione da parte del ricorrente dei seguenti documenti e informazioni: 1) nota del 9 ottobre 2019 di diffida (punto E della parte in fatto del ricorso); 2) comunicazione dell'indebito avvenuta con PEC del 18 marzo 2020 (punto G della parte in fatto del ricorso); 3) il nuovo modello PA04 trasmesso in allegato alla nota del C.N.A. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 891950UF/4-1, del 18 maggio 2021 (punto N della parte in fatto del ricorso); 4) il prospetto e le modalità di calcolo dell'asserito importo a credito oltre quello di euro 4.406,73 trattenuto sui ratei da agosto a novembre 2021 (punto 6 del ricorso, p. 13).

Veniva fissata l'udienza di prosecuzione per il 4 dicembre 2024.

XI. In data 30 ottobre 2024 il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri trasmetteva il nuovo modello PA04 inviato all'INPS di Palermo con lettera n. 891950UF/4-1 del 18 maggio 2021, evidenziando che il documento comprende, nel dettaglio dell'anzianità di servizio, anche le detrazioni di anzianità per il periodo di sospensione dal servizio rilevabile, in particolare, alla pag. 2 "QUADRO 3" secondo rigo, del modello in questione alla voce "Servizio Art.8 D.P.R. 1092/1973", per complessivi mesi 10 e giorni 23.

XII. In data 31 ottobre 2024 l'INPS depositava note in adempimento all'ordinanza istruttoria n. 114/2024 fornendo risposta analitica a ciascuno dei quesiti post1.

L'Istituto, dopo avere rappresentato che gli applicativi in dotazione non consentono la individuazione dell'importo dell'indebito derivante dall'applicazione del doppio calcolo per ogni mese ed avere manifestato la disponibilità a depositare un calcolo manuale della quantificazione mensile

delle somme indebitamente erogate per la mancata applicazione del doppio calcolo, esplicitava le modalità che erano state seguite nella riliquidazione del 2021 oggetto di ricorso.

L'INPS rappresentava che il trattamento pensionistico in godimento del sig. T. derivante dall'applicazione della riforma Monti Fornero (contributivo 2012) prima dell'applicazione del trattamento privilegiato era pari a 77.956,72 mentre quello riconosciuto a seguito dell'applicazione del doppio calcolo è pari a euro 71.029,99 messo in pagamento con decorrenza gennaio 2015 con determina OMISSIS e su questo importo è stato applicato l'aumento del decimo della privilegiata liquidata con la stessa determina per un importo di euro 78.132,99.

L'INPS argomentava che, applicando l'aumento del decimo sulla Pensione Annuale Lorda (PAL) dell'importo doppio calcolo, con decorrenza gennaio 2015, gli arretrati derivanti dall'aumento del decimo si sono compensati con il minor importo della PAL doppio calcolo, giungendo al momento della liquidazione di cui alla determina OMISSIS a un credito lordo a favore del ricorrente pari a euro 1.219,76 (arretrato anni precedenti) + euro 104,13 (arretrati anno corrente) per un totale a credito di euro 1.323,89 che, al netto dell'IRPEF, aveva determinato un credito netto pari ad euro 792,97 (*recte* 852,32).

L'Istituto evidenziava che su tale importo era stato recuperato il 50% dell'equo indennizzo pari ad euro 5.259,05 per cui ne era scaturito un debito netto di euro 4.466,08 recuperato nella misura di un quinto con ritenute mensili di euro 1.101,68 dal 01.08.2021 al 30.11.2021. A riprova della riferita modalità di riliquidazione veniva richiamato e allegato il lotto di

lavorazione del 3 giugno 2021.

La difesa dell'INPS concludeva che l'indebito comunicato era scaturito dalla illustrata complessa operazione, effettuata con una sola lavorazione amministrativa, per cui lo stesso non sarebbe del tutto riconducibile all'applicazione del doppio calcolo e si mostrava consapevole del recente arresto della locale Sezione di Appello che ha ritenuto irripetibile l'indebito maturato a seguito dell'applicazione del doppio calcolo e della conseguente necessità di distinguere gli importi relativi al doppio calcolo da quelli relativi alla concessione della privilegiata e al conseguente calcolo degli arretrati.

Sul punto veniva precisato che si riteneva corretto l'applicazione dell'aumento del decimo rispetto alla PAL importo comma 707, perché applicarla all'importo della PAL Monti Fornero avrebbe significato continuare ad erogare somme indebite (privilegiata maggiorata per il periodo dal 1.1.2015 alla riliquidazione di cui alla determina OMISSIS).

Con riferimento alla nota del 18 maggio 2021 dell'Arma dei Carabinieri di trasmissione del nuovo PA04 aggiornato con gli elementi accessori della retribuzione l'INPS deduceva che questi ultimi erano stati valorizzati in pensione, precisando che essi incidono nel calcolo della pensione, quando l'importo del totale voci A + maggiorazione del 18% sia inferiore all'importo del totale A senza maggiorazione del 18% + emolumenti accessori.

XIII. In data 31 ottobre 2024 il ricorrente depositava note autorizzate in cui ribadiva l'assoluta illegittimità del recupero azionato dall'INPS a seguito dell'applicazione del c.d. doppio calcolo anche avuto riguardo al legittimo affidamento riposto dal ricorrente e si fornivano i chiarimenti con i relativi

allegati in adempimento dell'ord. n. 114/2024.

Secondo il ricorrente con riferimento alla riliquidazione della pensione

contestata l'INPS avrebbe dovuto:

a) rideterminare il trattamento di pensione, dal 18/09/2014 al 31/12/2014, in
aderenza a quanto comunicato dal CNA con lettera n. 891950/4-1 PND in
data 18 maggio 2021, con l'aumento del 10% della privilegiata
determinando un importo di euro 85.694,04;

b) procedere alla liquidazione degli arretrati dal 18/09/2014 al 31/12/2014
per un importo di euro 2.374,94 oltre agli interessi legali;

c) quantificare gli arretrati relativi alla privilegiata, sottoponendoli
all'imposta IRPEF a tassazione separata (percentuale del 34,99%) pari a euro
55.502,87 da aumentare degli interessi legali pari ad euro 486,93, per un
totale complessivo di euro 55.989,80;

d) rideterminare il trattamento di pensione dal 01/01/2015, in applicazione
dell'art. 1 c. 707 della legge 190/2014 pari a euro 78.795,52;

e) quantificare l'indebito pensionistico in virtù della succitata legge,
defalcando l'aliquota percentuale del 43% al fine di rendere al netto il
recupero per un importo di euro 28.301,75;

f) determinare la differenza tra gli arretrati della privilegiata e l'indebito
percepito quantificata in euro 4.678,32 pari alla differenza tra gli arretrati
netti della pensione privilegiata (32.980,07) e l'indebito pensionistico netto
(28.301,75).

Si aggiungeva che dall'esame del lotto di lavorazione del 3 giugno 2021
risulterebbe, senza alcun dubbio, che il conguaglio è stato effettuato
dall'INPS raffrontando gli importi di pensione esclusivamente al lordo.

Inoltre, il ricorrente ribadiva che l'INPS, nell'erogare l'indennità speciale con la mensilità di pensione relativa al mese di agosto, avrebbe omesso di corrispondere gli interessi legali dal 18/09/2014 al 17/09/2022.

XIV. All'udienza del 4 dicembre 2024 l'INPS si riportava agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va dichiarata ex art. 93 c.g.c. la contumacia del Ministero della difesa che ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.

2. Sempre in via pregiudiziale va affronta la questione sollevata dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri sul suo difetto di legittimazione passiva nell'odierno giudizio.

Secondo l'insegnamento costante della Corte Suprema, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr.: Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

Secondo tale consolidato orientamento legittimati passivi sono tutti coloro che hanno interesse a contraddire la domanda proposta nel giudizio, per mantenere una situazione giuridica opposta a quella che viene richiesta al giudice dall'attore.

Nel caso di specie sussiste la legittimazione passiva dell'Arma dei Carabinieri atteso che il *petitum* sostanziale introdotto da parte ricorrente

riguarda anche la riliquidazione della pensione del ricorrente con riferimento

al computo di dati economici e giuridici del suo servizio comunicati dall'ex

Amministrazione datoriale all'INPS.

Conseguentemente, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri non può

rimanere estraneo alla decisione dell'odierno giudizio.

Di contro va rilevato d'ufficio la questione del difetto di legittimazione

passiva del Ministero della difesa in quanto dalle prospettazioni del

ricorrente e dell'Arma dei Carabinieri non emerge alcun ruolo che tale

Amministrazione ha svolto sui fatti di causa.

3. L'odierno giudizio presenta un *petitum* complesso in quanto il ricorrente

ha articolato le seguenti domande:

- con riferimento all'indebito scaturito dalla riliquidazione della pensione in

godimento dal 18.09.2024 per la contestuale applicazione nel maggio del

2021 del c.d. doppio calcolo di cui all'art. 1, co. 707, L. n. 190/2014 e della

pensione privilegiata, recuperato dall'INPS per la parte principale con

compensazione impropria con gli arretrati della pensione privilegiata e per la

parte residuale con trattenute mensili di euro 1.101,68 applicate da agosto a

novembre 2021 per un importo complessivo di euro 4.406,72, ha chiesto di

dichiararlo irripetibile per violazione del principio di affidamento e dei diritti

di partecipazione procedimentale, ha contestato la decorrenza errata di tale

calcolo dal collocamento in quiescenza (18.09.2024) in luogo del 1° gennaio

2015 come previsto dalla richiamata disciplina e ha contestato la

quantificazione di tale indebito che sarebbe avvenuto al lordo delle trattenute

fiscali anziché al netto come previsto dall'art. 150, co. 1 del D.L. 134/2020

conv. in L. 77/2020;

- con riferimento alla liquidazione della pensione privilegiata ha contestato il calcolo degli interessi legali spettanti sui relativi arretrati in quanto avvenuto non sulla totalità degli stessi ma sulla somma derivante dalla suddetta compensazione impropria e il coefficiente di rendimento utilizzato dell'85% in luogo di quello dell'85,40 corrispondente ai 43 anni di servizio riconosciuti;

- ha chiesto la restituzione delle suddette trattenute di euro 4.406,72 e dell'ulteriore somma derivante dalla rideterminazione in diminuzione del contestato indebito sulla base delle suddette doglianze;

- ha chiesto la riliquidazione della pensione per tenere conto degli emolumenti accessori comunicati dall'Arma dei Carabinieri all'INPS il 18 maggio 2021, in data successiva a quella di adozione dell'ultimo provvedimento di riliquidazione;

- ha chiesto l'attribuzione del beneficio di cui all'art. 68 della L. 113 del 1954 per il periodo da settembre 2014 a settembre 2022 come comunicato dall'Arma dei Carabinieri in data 8 giugno 2020.

L'oggetto del giudizio, quindi, riguarda da una parte la prospettata irripetibilità dell'indebito e le sue modalità dirette e indirette di quantificazione e dall'altra parte la riliquidazione della pensione con riconoscimento degli elementi sopra richiamati (indennità ex art. 68 della L. 113/1954 ed emolumenti accessori comunicati all'INPS in data 18 maggio 2021).

3.1. In via preliminare, con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di riliquidazione della pensione n. OMISSIS del 10.05.2021 qui avverso, si osserva che il giudizio pensionistico contabile, nonostante

nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori dal momento che si instaura con ricorso, non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio-rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

L'attività del Giudice è, dunque, incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, tant'è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c.g.c., nel disciplinare il contenuto del ricorso pensionistico, prevede che lo stesso debba contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non richiede che si indichino i "motivi specifici" dell'impugnazione come, invece, prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, dall'art. 40, lett. d, del c.p.a. approvato con D.lgs. 104/2010 (cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. giur. Liguria, sentt. 117/2020 e 94/2020).

La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* per cui nell'odierno giudizio non viene in rilievo la necessità di alcuna tutela caducatoria del

provvedimento contestato.

3.2. Sempre in via preliminare va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di riconoscimento dell'indennità ex art. 68 della L. 113/1954 da settembre 2014 a settembre 2022 in quanto nel corso di causa l'INPS ha liquidato con lotto di lavorazione del 31 maggio 2024 la suddetta indennità con pagamento nel rateo del mese di agosto 2024 (cfr. allegato Nota INPS del 03.06.2024).

Con riferimento al riconoscimento della suddetta indennità parte ricorrente nelle note del 24.07.2024 e del 31.10.2024 ha dedotto che l'INPS sulla relativa somma liquidata e pagata non ha riconosciuto gli interessi legali, cosa che non è stata contestata dall'Istituto.

Alla luce di ciò, l'INPS, con riferimento alla somma riconosciuta per la suddetta indennità, va condannata al pagamento della maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c.

4. Passando alle altre questioni di merito, il ricorso merita di essere accolto parzialmente nei termini e per le considerazioni di seguito esposte.

4.1. Appare necessario richiamare la disciplina in applicazione della quale l'Istituto previdenziale ha disposto la riliquidazione della pensione del ricorrente con effetto retroattivo all'esito della quale è derivato il debito contestato che l'INPS ha recuperato per la parte principale con "compensazione" impropria con gli arretrati dovuti per la pensione privilegiata e per la parte residuale con trattenute mensili di euro 1.115,52 sui ratei pensionistici da agosto a novembre 2021 per un importo di euro 4.406,72.

L'art. 1, co. 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è stato introdotto dopo la c.d. riforma pensionistica "Fornero" ex art. 24, co. 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed è intervenuto su tale disposizione prevedendo che al testo originario *“è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”*.

Il successivo comma 708, 1° periodo della legge di stabilità 2015 stabilisce, poi, che *“Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data”* mentre il comma 709 destina le economie accertate a consuntivo derivanti dalla novella normativa ad *“un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti”* da individuare con successivo decreto.

La richiamata modifica normativa si è posta la finalità di correggere gli effetti inintenzionali dell'introduzione, anche per i lavoratori che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, del c.d.

sistema misto 2012 con l'applicazione del metodo di calcolo del *pro rata*

contributivo per l'anzianità di servizio successiva al 01.01.2012. Infatti, tale

nuovo sistema, introdotto per ridurre l'entità dei trattamenti pensionistici da

liquidare al fine di rendere la spesa pensionistica più sostenibile, per alcune

categorie di lavoratori che avevano già raggiunto il "massimo" della

pensione nel sistema retributivo a cui ora potevano aggiungere, per il

servizio prestato dal 2012, una ulteriore quota contributiva, ha determinato

l'effetto opposto di quello voluto dal legislatore, incrementando l'importo

del trattamento pensionistico complessivo spettante (cfr. C. conti, Sez. giur.

Abruzzo, sent. n. 264/2021).

I commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. 190/2014 intervengono, quindi, nella

fase di applicazione della riforma Fornero per eliminare tali effetti

paradossali introducendo il metodo del doppio calcolo del trattamento

pensionistico (mediante i criteri *ante* riforma e *post* riforma Fornero), con

applicazione da parte dell'Istituto previdenziale di quello meno favorevole

per il pensionato.

Il campo di applicazione dell'intervento correttivo della legge di stabilità

2015 è stato esteso anche alle pensioni già liquidate alla data della sua

entrata in vigore (01.01.2015) cosa che ha obbligato l'INPS a riliquidare le

pensioni già liquidate al 1° gennaio 2015 con effetto a decorrere da

quest'ultima data con la possibilità che, nel caso di riliquidazione di un

importo pensionistico inferiore, ne potesse derivare un debito come nel caso

di cui è giudizio.

Ciò posto, nella fattispecie il ricorrente è titolare di pensione ordinaria diretta

di vecchiaia dal 18.09.2014, per cui l'originario trattamento pensionistico era

stato calcolato senza il sistema del doppio calcolo con l'applicazione del sistema misto 2012 per come introdotto dall'art. 24, co. 2, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011. La riliquidazione del suddetto trattamento, già riliquidato in via provvisoria una prima volta nel 2017 con atto n. OMISSIS per applicazione del PA04 del 01.03.2017, per contestuale applicazione dei commi 707 e 708 della L. 190/2014 e del riconoscimento della pensione privilegiata è avvenuta con la determina n. OMISSIS e il relativo lotto di lavorazione del 3.06.2021 applicata dalla rata del mese di agosto 2021 con il riconoscimento di una PAL di euro 78.132,99 in luogo della precedente PAL 2014 di euro 77.956,72. Risulta evidente che l'importo della pensione riliquidata applicando l'aumento da pensione privilegiata sulla pensione liquidata con il sistema totalmente retributivo è leggermente superiore all'importo precedentemente riconosciuto per cui il debito accertato dall'INPS in sostanza è stato determinato dalla necessità di trattenere sugli arretrati dovuti per l'aumento da pensione privilegiata l'importo di euro 5.259,05 pari al 50% dell'importo dell'equo indennizzo già erogato dall'Amministrazione pari ad euro 10.518,10 da cui ne è derivato l'azzeramento del credito per arretrati e la trattenute dell'importo complessivo di euro 4.406,72 da agosto a novembre 2021.

4.2. La prima questione controversa attiene alla ripetibilità dell'indebito derivante dall'applicazione del suddetto metodo del doppio calcolo da cui ne è derivato il riconoscimento di una PAL con sistema di calcolo interamente retributivo di euro 71.029,99 (senza considerare l'aumento per la pensione privilegiata) in luogo di una PAL con sistema di calcolo misto 2012 di euro

77.956,72. Secondo il ricorrente la ripetizione dell'indebito derivante dall'applicazione del metodo previsto dall'art. 1 commi 707 e 708 della L. 190/2014 si porrebbe in contrasto con il principio del legittimo affidamento in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU maturato nel lungo lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della suddetta disciplina (1° gennaio 2015) e la sua applicazione alla pensione del ricorrente (agosto 2021). Tale prospettazione è stata avversata dall'INPS il quale ha dedotto che il ricorrente fin dal marzo 2017 ha avuto conoscenza che il suo trattamento pensionistico doveva ancora essere applicato il doppio calcolo.

4.2.1. Nel caso di cui è giudizio trova applicazione la disciplina dell'indebito derivante dalla differenza tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione.

Infatti, la pensione del ricorrente, al di là della sua qualificazione originaria (in termini di definitività o provvisorietà) al momento della prima liquidazione con determina n. OMISSIS DEL 27.08.2014, a seguito dell'introduzione del nuovo limite pensionistico da parte dell'art. 1 co. 707 della L. 190/2014 e della previsione della sua applicazione dal 01.01.2015 a tutte le pensioni ivi comprese quelle già liquidate nel periodo da gennaio 2012 a dicembre 2014, come è il caso del ricorrente, ha perso per volontà legislativa il carattere della definitività, stante l'obbligo per l'INPS di procedere all'applicazione del metodo del doppio calcolo anche alle pensioni liquidate nel suddetto intervallo temporale con l'obbligo di riliquidare in peius il trattamento pensionistico già concesso laddove non fosse quello meno favorevole (cfr. C. conti, Sez. giur. Calabria, sentt. n. 4 e 8 del 2023).

La richiamata disposizione normativa, pur prevedendo tale obbligo, non

indica un termine ultimo entro il quale l'INPS deve applicare il doppio calcolo, per cui la eventuale riliquidazione peggiorativa potrebbe intervenire anche dopo molti anni dalla data di entrata in vigore del nuovo limite pensionistico (1° gennaio 2015) esponendo il pensionato ad azioni di recupero oltre un tempo ragionevole.

Ciò ha portato la giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 93/2024; Sez. III App., sent. n. 170/2022; Sez. giur. Calabria, sent. n. 4 e 8 del 2023; Sez. giur. Marche, sentt. nn. 7, 29 e 53 del 2022; Sez. Reg. Siciliana, sentt. nn. 27 e 29 del 2024, 275/2023) a ritenere applicabile nella fattispecie l'art. 162, co. 7 del d.P.R. 1092/1973 secondo cui "Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito" e i relativi principi di diritto affermati dalla giurisprudenza contabile.

L'Organo di nomofilachia contabile ha affermato che il provvedimento provvisorio emesso ai sensi dell'art. 162 d.P.R. 1092/1973 non può essere equiparato a quello definitivo per cui al relativo indebito scaturente dal conguaglio a debito tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione non può essere applicata la regola sull'indebito pensionistico scaturente dalla modifica della pensione definitiva ex art. 206 del medesimo Testo Unico (cfr., C. conti, SS.RR. n. 7/2011/QM).

La suddetta disciplina ha posto la questione se a seguito di adozione di tale provvedimento definitivo e della sussistenza di un conguaglio a debito, si

determini l'irripetibilità di tale indebito.

Con riferimento a tale questione bisogna considerare che la disciplina dell'art. 162 d.P.R. 1092/1973, per come interpretata dalla Corte costituzionale e della Corte di cassazione, presenta caratteri derogatori sia rispetto alla disciplina sugli indebiti delle pensioni private prevista dall'art. 52, co. 2, L. 88/1989 e dall'art. 13, co. 1, L. 412/1991 secondo cui "l'indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'I.N.P.S." (cfr. Cass., Sez. L., 3802/2019), sia rispetto alla disciplina generale in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che stabilisce una totale ripetibilità senza che venga in rilievo la scusabilità dell'errore e la buona fede del percettore con il solo limite della prescrizione decennale.

In materia di indebito scaturente dal conguaglio a debito tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione si è avuto nel tempo un contrasto giurisprudenziale sul quale l'Organo nomofilattico della giurisprudenza contabile è intervenuto con diverse pronunce modificando nel tempo il suo orientamento.

In un primo momento, è stata affermata la regola della totale ripetibilità in ogni caso dell'indebito emerso in quanto si era ritenuto che la provvisorietà della pensione rendesse giuridicamente irrilevante la ricorrenza dello stato di buona fede ovvero dell'affidamento del pensionato pubblico, pur in presenza di un notevole lasso di tempo tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 1/1999/QM) mentre successivamente è stata affermata la regola opposta dell'irripetibilità se l'Ente liquidatore

della pensione non avesse rispettato i termini procedurali fissati per l'adozione del provvedimento definitivo (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 7/2007/QM).

In ultimo, l'Organo nomofilattico ha affermato una regola intermedia tendente ad escludere ogni automatismo fondato esclusivamente sull'inosservanza dei termini procedurali per l'adozione del provvedimento definitivo affermando che "lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo" (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 2/2012/QM).

4.2.2 A tale orientamento questo Giudice ritiene di doversi conformare, applicando i suddetti principi alla fattispecie concreta.

In primo luogo, è evidente che la riliquidazione della pensione del ricorrente

in applicazione dell'art. 1, commi 707 e 708 della L. 190/2014 è avvenuta con notevole ritardo considerato che l'intervento correttivo della riforma Fornero è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 mentre la pensione del ricorrente è stata riliquidata con atto n. OMISSIS del 10.05.2021 mai comunicato al ricorrente il quale ha visto gli effetti di tale riliquidazione con le trattenute applicate nel rateo pensionistico del mese di agosto 2021 mentre è stato reso edotto dell'operato dell'INPS soltanto con la risposta PEC del 18 maggio 2022 al procuratore legale *p.t.* del ricorrente (cfr. all. 6 della memoria INPS del 29.01.2024) a seguito delle reiterate richieste di informazioni e chiarimenti fino a quel momento rimasti inevasi.

La pensione del sig. T. quindi, è stata riliquidata con l'applicazione del doppio calcolo dopo più di 6 anni e 4 mesi da quando era sorto l'obbligo di riliquidare le pensioni già liquidate nel periodo dal 2012 al 2014 per adeguarle al nuovo limite.

Tale circostanza temporale per la sua particolare durata costituisce nella fattispecie un fatto oggettivo che rileva di per sé (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 228/2020), considerato che l'Ente previdenziale non ha allegato e provato alcuna ragione volta a giustificare una applicazione della suddetta normativa oltre i 6 anni dalla sua entrata in vigore e a distanza di quasi 4 anni dalla prima riliquidazione del 2017.

Non v'è dubbio, quindi, che un periodo di più di oltre 6 anni sia un tempo talmente ampio da risultare irragionevole e tale da giustificare il formarsi nel ricorrente del legittimo affidamento sulla definitività della misura della pensione percepita, considerato che l'applicazione del doppio calcolo non implica in generale una riliquidazione *in peius* del trattamento in godimento

che, nel caso di non superamento del suddetto limite, è confermato.

A ciò si aggiunga che l'indebito è sorto per l'esclusivo ritardo con cui l'Istituto ha dato applicazione alla normativa sul sopravvenuto limite pensionistico introdotto dall'art. 1, co. 707 L. 190/2014 visto che già con la circolare n. 74 del 10 aprile 2015 l'INPS aveva fornito alle sue sedi territoriali indicazioni per l'applicazione di tale disciplina. Tale ritardo (di oltre 6 anni e 4 mesi dall'entrata in vigore della suddetta disciplina) non appare giustificato dai tempi tecnici di lavorazione da parte dell'INPS del doppio calcolo sulle posizioni previdenziali liquidate dal 2012 al 2014 considerato che comunque dalla data del 24.09.2019 di aggiornamento dei sistemi dell'INPS ai fini della riliquidazione delle suddette posizioni, per come asserito dall'Istituto nella memoria di costituzione, sono passati ulteriori quasi due anni per la concreta applicazione del metodo del doppio calcolo alla pensione del ricorrente.

Né di tale ritardo sui tempi di attuazione della richiamata novella normativa può essere chiamato a risponderne il ricorrente in quanto dagli atti non emerge alcun elemento di fatto idoneo ad escludere la sua buona fede e l'affidamento incolpevole su quanto percepito.

Sul punto non assume alcun rilievo la circostanza invocata dall'INPS che la determina di liquidazione n. OMISSIS del 14.03.2017 comunicata al ricorrente il 31.03.2017 riportava l'indicazione nel campo note della dicitura "In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria" in quanto come affermato in modo condivisibile dalla Sezione siciliana di appello di questa Corte "..."

l'applicazione di una postilla standard sul provvedimento pensionistico non impedisce il sorgere del legittimo affidamento meritevole di tutela, consentendo, diversamente, all'I.N.P.S., senza alcuna valida ragione, di protrarre, oltre ogni termine, l'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, entrata in vigore prima del collocamento a riposo dell'appellato ... né, la circostanza che non fosse intervenuta alcuna comunicazione formale circa l'avvenuta applicazione del "doppio calcolo" potrebbe portare di per sé ad un risultato differente poiché non è automatico che, con l'avvenuta applicazione, l'importo pensionistico diminuisca, potendo rimanere invariato" (C. conti, Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 93/A/2024, punto 4.2).

A ciò si aggiunga che ancora nella comunicazione PEC del 29.10.2019 (cfr. all. 5 della memoria di costituzione dell'INPS), nonostante fosse stata rilasciato da più di un mese l'aggiornamento dei sistemi per applicare il doppio calcolo, l'Istituto ha comunicato al ricorrente che sulla "scorta della documentazione pervenuta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 24.02.2017, successivamente integrata con PEC del 20.10.2017, si procederà alla definizione del trattamento privilegiato a Lei spettante entro dicembre p.v. con pagamento arretrati e aggiornamento della rata mensile di pensione, entro il primo semestre del 2020", cosa che ha ulteriormente confermato il legittimo affidamento del ricorrente su un importo pensionistico stabilizzato con l'aspettativa di un conguaglio positivo a seguito di applicazione della pensione privilegiata.

Soltanto con la comunicazione PEC del 18 marzo 2020, a più di 5 anni dall'entrata in vigore della normativa sul doppio calcolo, l'Istituto ha

rappresentato al ricorrente che dall'applicazione del doppio calcolo, senza considerare la pensione privilegiata, sarebbe scaturito un debito, peraltro non esplicitato né in termini di importo né in termini di modalità di calcolo.

In conclusione, il notevole lasso di tempo trascorso tra l'entrata dell'art. 1, co. 707 della L. 190/2014 e la sua applicazione alla pensione del ricorrente unitamente all'insussistenza di un concorso doloso o anche solo colposo del ricorrente nel notevole ritardo con cui l'Amministrazione ha applicato tale sopravvenuta disciplina normativa inducono questo Giudice a ritenere che sia assolutamente verosimile che tali condizioni di fatto abbiano ingenerato e consolidato nel tempo il convincimento del sig. T. P. sulla stabilizzazione di quanto fino a quel momento in buona fede percepito.

4.2.3 Alla luce delle superiori considerazioni l'intero indebito derivante dall'applicazione del doppio calcolo va dichiarato irripetibile sia per la parte oggetto di trattenute per un importo di euro 4.406,72 sia la parte oggetto di compensazione impropria con gli arretrati della pensione privilegiata e, per l'effetto, l'INPS va condannato alla restituzione dell'importo di euro 4.406,72 già "trattenuto" integralmente e di quello portato in compensazione con gli arretrati della pensione privilegiata. Sulle somme restituite spetta la corresponsione degli interessi legali a decorrere dalla data della domanda amministrativa (9 giugno 2022) e sino al soddisfo sulla base del seguente principio di diritto "Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte,

di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa” (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 33/2017/QM).

4.3. Con riferimento alla restituzione della parte di indebito oggetto di compensazione impropria lo stesso deriva dall’importo di tale indebito complessivo di cui parte ricorrente ha contestato la legittimità del metodo di calcolo utilizzato dall’INPS prospettandone uno alternativo.

A tal proposito tale domanda va accolta parzialmente nei termini che seguono.

In primo luogo, risulta fondata la doglianza del ricorrente sull’applicazione retroattiva da parte dell’INPS della disciplina del doppio calcolo dal 18.09.2024 (data di collocamento in quiescenza) anziché dal 1° gennaio 2015 come previsto dalla disciplina di riferimento.

Ciò risulta manifesto dalla stessa determina n. PA012021934669 del 10.05.2021 in cui nel campo note al secondo paragrafo è indicato “Si comunica di aver applicato l’art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo le disposizioni operative della Direzione centrale pensioni del 16.09.2019, a seguito del quale viene assegnato il comma 707 e pertanto l’importo della pensione annua lorda riportata alla data del 01.01.2015, pari ad euro 78.132,99 è da *intendersi come trattamento spettante alla data di cessazione dal servizio* (enfasi aggiunta)”.

Tale importo di euro 78.132,99 derivante dalla somma del PAL retributivo per doppio calcolo (euro 71.029,99) e dell’aumento di 1/10 per la pensione privilegiata (euro 7.103,00) è l’importo correttamente spettante al ricorrente

dal 1° gennaio 2015 mentre per il periodo dal 18.09.2014 al 31.12.2014, non rientrante nell'applicazione del doppio calcolo, l'importo spettante è di euro 85.752,39 (PAL Monti- Fornero di euro 77.956,72 + aumento PPO di euro 7.795,67). Tale impostazione, pur essendo stata condivisa dall'INPS nell'ambito delle difese svolte nel corso del giudizio, nei fatti non risulta essere stata applicata in modo corretto.

Infatti, nel lotto di lavorazione del 3 giugno 2021 avente causa nel decreto di liquidazione n. PA012021934669 del 10.05.2021, applicato alla rata pensionistica di agosto 2021, risulta a pagina 4 che l'importo annuo lordo pensionistico riconosciuto nel periodo dal 18 settembre 2024 al 31 dicembre 2024 è stato di euro 78.132,99 anziché quello corretto di euro 85.752,39 (cfr. tabella "Dovuto" all. 1 della nota INPS del 31.10.2024, p. 6).

In secondo luogo, parte ricorrente ha contestato il calcolo dell'indebito operato dall'INPS anche con riferimento ad ulteriori profili relativi in particolare al suo mancato computo al netto delle ritenute fiscali già operate al momento del pagamento dei ratei pensionistici.

Sul punto questo Giudice osserva che, nel caso di contestuale applicazione del doppio calcolo e della pensione privilegiata, le singole poste derivante dalle due operazioni vanno computate in modo distinto applicando in modo completo la rispettiva disciplina di riferimento e, solo all'esito distinto di tali operazioni, laddove risultasse per la prima operazione un debito, quest'ultimo potrebbe essere "compensato" con il credito per arretrati della pensione privilegiata da calcolare sulla nuova pensione riconosciuta.

In questo modo l'Istituto potrà procedere alla c.d. compensazione impropria (atecnica) la quale "trova il principale ambito di applicazione nei rapporti di

lavoro o tra pensionati ed enti previdenziali e che è stata individuato dalla giurisprudenza (cfr. ad esempio, Cass. Civ. Sez. I, 25 agosto 2006, n. 29769) con riferimento ai casi in cui le contrapposte ragioni di credito delle parti hanno origine da un unico rapporto giuridico, ancorché complesso, e dai rapporti ad esso accessori, sicché si procede ad un mero accertamento contabile del saldo finale tra partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” (cfr. C. conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 111/2022 e n. 137/2023).

Da quanto sopra argomentato ne deriva quanto segue. Da una parte, l’Istituto deve determinare il debito da doppio calcolo per poi procedere al calcolo di tale debito al netto delle ritenute fiscali già pagate dal percipiente come previsto dall’art. 150, co. 1 del D.L. 134/2020 conv. in L. 77/2020 e in applicazione delle indicazioni operative contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8 del 14 luglio 2021 e nella circolare INPS n. 174 del 22 novembre 2022. Dall’altra parte, l’Istituto deve calcolare gli arretrati sulla pensione privilegiata sia per sorte capitale che, nel caso di ritardo di applicazione come è avvenuto nella fattispecie, anche per interessi legali e poi, dopo avere detratto l’importo del 50% dell’equo indennizzo già pagato dall’Amministrazione datoriale, applicare le previste ritenute fiscali così da determinare il credito netto dovuto per pensione privilegiata. Solo all’esito completo di entrambe le operazioni è possibile procedere all’operazione contabile della suddetta compensazione.

Ciò posto, rispetto alla doglianza attorea sul mancato calcolo dell’indebito al netto delle ritenute fiscali per come previsto dalla suddetta disciplina questo Giudice osserva che essa è fondata in quanto l’INPS non avendo distinto le

due suddette operazioni ha posto direttamente in compensazione il PAL dovuto per doppio calcolo aumentato dalla pensione privilegiata con il PAL pagato da cui ne è derivato un credito lordo sottoposto prima a ritenute fiscali e poi a decurtazione del 50% dell'equo indennizzo.

Con riferimento all'ulteriore doglianza attorea sull'errato calcolo degli interessi legali sugli ratei arretrati di pensione privilegiata che sarebbero stati calcolati "non già sulla totalità di tali arretrati ma sulla differenza tra gli stessi ed il presunto indebito", questo Giudice osserva che anch'essa appare fondata in assenza di alcuna contestazione dell'INPS il quale nulla ha argomentato su tale tema nelle note del 31 ottobre 2024 e alla luce della suddetta commistione delle due operazioni contabili.

Sulla base delle superiori considerazioni va dichiarato l'illegittimità del calcolo dell'indebito complessivo operato dall'INPS con la determina PA012021934669 del 10.05.2021 per le motivazioni su esposte.

4.4. Con riferimento alla domanda di avere riconosciuta la corretta aliquota complessiva di rendimento dell'85,40% corrispondente al servizio totale comunque riconosciuto di 43 anni, a fronte dell'asserita aliquota applicata dell'85%, si osserva quanto segue.

Questo Giudice rileva che dall'ultima determina di liquidazione del trattamento qui avversata n. PA012021934669 del 10.05.2021 (cfr. all. 1 della memoria di costituzione dell'INPS), così come dal modello PA04 del 17 maggio 2021 (cfr. all. 2 delle note INPS del 30.10.2024) risulta che al ricorrente, a fronte di un servizio complessivo di 43 anni, è stato riconosciuto un servizio utile arrotondato di 39 anni e 9 mesi con l'attribuzione di un'aliquota complessiva di rendimento del 79,55% (del tutto diversa da

quella dell'85% affermata in ricorso).

Tale differenza fra servizio complessivo e servizio arrotondato utile deriva, fra l'altro, dalla sussistenza di un periodo di sospensione *ex art. 8 dPR 1092/1973*. Quest'ultimo articolo nella formulazione originaria recava nel secondo periodo del comma 2 e nel comma 4 anche la disciplina specifica per il personale militare che ora è stata abrogata dal D.lgs. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare" (COM) e trasposta negli artt. 858, 920 e 1847 dello stesso Codice. Ne consegue che la contestazione attorea sull'inapplicabilità dell'art. 8 dPR 1092/1973 al ricorrente in quanto appartenente al personale militare non è fondata in quanto il riferimento contenuto nelle determinate di liquidazione della pensione del ricorrente all'art. 8 dPR 1092/1973 è da intendere alla formulazione originaria recante anche la disciplina per il personale militare che ora è stata trasposta nelle richiamate norme vigenti del COM.

A ciò si aggiunga che i su riportati dati sulle aliquote di rendimento e sul periodo di sospensione erano già contenuti nella determina di riliquidazione della pensione del ricorrente n. PA012017868718 del 14.03.2017.

Conseguentemente le contestazioni attoree non trovano alcun fondamento nei fatti di causa avendo l'INPS dimostrato il procedimento di calcolo delle aliquote di rendimento utilizzate, che non è stato contestato dal ricorrente, e avendo le Amministrazioni resistenti costituito dedotto con argomenti convergenti sulla sussistenza di periodi di sospensione dal servizio oggetto di decurtazione.

4.5. In ultimo, la domanda di riliquidazione della pensione per applicazione del PA04 del 17.05.2021 recante "l'aggiornamento degli importi relativi agli

emolumenti accessori” trasmesso dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri all’INPS con nota del 18 maggio 2021 va accolta in quanto l’affermazione dell’Istituto di avere applicato tali dati non è suffragata da alcun elemento probatorio mentre sussistono in atti elementi di segno contrario.

In primo luogo, come correttamente affermato dal ricorrente, la trasmissione da parte dell’Arma dei Carabinieri all’INPS del nuovo PA04 avente ad oggetto l’aggiornamento degli elementi accessori è avvenuta in data successiva (18.05.2021) a quella dell’ultima riliquidazione della pensione del ricorrente (10.05.2021) presente in atti cosa che manifesta chiaramente la non plausibilità di quanto dedotto dall’INPS nella nota del 31.10.2024 sulla avvenuta valorizzazione di tali nuovi elementi tanto che la suddetta determina di riliquidazione del 10 maggio 2021 nel campo note, laddove indica la causale del ricalcolo dell’importo pensionistico, non fa alcun riferimento a tale PA04 aggiornato.

In secondo luogo, dall’analisi del PA04 allegato alla suddetta comunicazione del 18 maggio 2021 (cfr. all. 2 della nota INPS del 31.10.2024) appare essere presente la condizione rilevata dall’INPS nella nota del 31 ottobre 2024 relativa all’art. 2, co. 10 della L. 335/1995 secondo cui la valorizzazione degli elementi accessori nella base pensionabile trova applicazione soltanto per la parte eccedente l’incremento del 18% di cui alla L. n. 177/1976.

Alla luce di quanto esposto va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con decorrenza dalla data di quiescenza sulla base degli elementi economici contenuti nel PA04 del 17.05.2021 trasmesso dall’Arma dei Carabinieri all’INPS in data 18.05.2021

e, per l'effetto, l'INPS va condannata alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c.*, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

4.6. In conclusione, il ricorso, per la parte che è procedibile, va parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione.

Risultano assorbite tutte le altre questioni.

5. Considerata la questione risolta in via di rito e, nel merito, la soccombenza reciproca e l'assoluta novità delle questioni complessivamente trattate, le spese di lite sono compensate integralmente *ex art. 31, co. 3, c.g.c.*

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa;

- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di riconoscimento dell'indennità *ex art. 68 della L. 113/1954*;

- condanna l'INPS, con riferimento alla somma riconosciuta per la suddetta indennità, al pagamento della maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c.*;

- dichiara l'irripetibilità dell'indebito accertato a seguito della liquidazione

disposta con determina OMISSIS del 10.05.2021 e, per l'effetto, condanna

l'INPS alla restituzione dell'importo di euro 4.406,72 già "trattenuto"

integralmente e di quello portato in compensazione con gli arretrati della

pensione privilegiata con la corresponsione degli interessi legali a decorrere

dalla data della domanda amministrativa (9 giugno 2022) e sino al soddisfo;

- dichiara l'illegittimità del calcolo dell'indebito derivante dalla determina

OMISSIS del 10.05.2021 nei termini di cui in motivazione;

- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in

godimento con decorrenza dalla data di quiescenza sulla base degli elementi

economici contenuti nel PA04 del 17.05.2021 trasmesso dall'Arma dei

Carabinieri all'INPS in data 18.05.2021 e, per l'effetto, condanna l'INPS alla

corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al

pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli

interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3,

c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza

di ciascun rateo e sino al pagamento;

- rigetta per il resto il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Palermo, 9 dicembre 2024	
--------------------------	--

	Pubblicata il 10 dicembre 2024	
--	---	--

Il Funzionario Responsabile	
-----------------------------	--

	del Servizio Pensioni	
--	-----------------------	--

	Dott.ssa Mariolina Verro	
--	--------------------------	--

(firmato digitalmente)	
------------------------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--